

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Roma

RICORSO

per **W.W.F. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE - O.N.L.U.S., C.F.** (c.f.: 80078430586), con sede in 00198 Roma, Via Po n. 25/C, in persona del V.Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Luca Petroni (c.f. PTR LCU 59T19 H501O) nato a Roma il 19.12.1959 ed ivi residente in Piazza Stefano Bacini;

MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA ONLUS (c.f. 97101240154), con sede in 30171 Mestre (VE), Viale Venezia n. 7, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Carlo Alberto Pinelli (c.f. PNL CLL 35L06 L219C) nato a Torino il 06.07.1935 e residente in 00195 Roma, V.le Carso n. 71;

nonché per il **COMITATO BELLUNESE ACQUA BENE COMUNE** (c.f. 93048600253), con sede in 32012 Forno di Zoldo (BL), Vicolo della Latteria n. 2, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig.ra Lucia Ruffato (c.f. RFF LCU 58A66 D612Z), nata a Firenze il 26.01.1958 e residente in 32012 Forno di Zoldo (BL);

rappresentati e difesi dagli avv.ti Matteo Ceruti (c.f. CRT MTT 67H27 H620I) del Foro di Rovigo ed Alessio Petretti (c.f. PTR LSS 55M25 H501M) del Foro di Roma con domicilio eletto presso lo Studio legale di quest'ultimo in 00192 Roma, Via degli Scipioni n. 268/A giusta mandati a margine del presente atto;

contro

-REGIONE DEL VENETO (c.f. 80007580279), in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale;

-AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA BACCHIGLIONE (c.f. 94017380273), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (c.f. 80230390587), in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato;

-MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (c.f. 97047140583), in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato;

notiziandone

-COMUNE DI LONGARONE (BL) (c.f. 01155460254), in persona del Sindaco *pro tempore*;

-A.R.P.A.V.-AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (c.f. 92111430283), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-PROVINCIA DI BELLUNO (c.f. 93005430256), in persona del Presidente *pro tempore*;

-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato;

-GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. S.p.A. (c.f. 05754381001), con sede legale in 00197 Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti di

-ELETTROCONSULT s.r.l. (c.f. – P.IVA 03259050981) con sede legale in 20124 Milano (MI), Corso Buenos Aires n. 64/C, in persona legale rappresentante *pro tempore*;

per l’annullamento

del decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno – Regione del Veneto n. 131 del 26 giugno 2014 (pubblicato sul BUR del Veneto n. 66 del 08 luglio 2014) recante concessione di piccola derivazione d’acqua dal Torrente Grisol in Comune di Longarone (BL) ad uso idroelettrico su domanda della società Elettroconsult s.r.l. e di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi: il parere favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione espresso con nota prot. n. 410/B.4.11/2 in data 28 marzo 2013 a firma del Segretario Generale; il parere n. 34 del 02 dicembre 2013 della Commissione Tecnica - Regione del Veneto su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza *ex art. 9 del R.D. n. 1775/1933 – D.G.R. n. 3493/2010 e n. 694/2013*; il decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno – Regione del Veneto n. 56 del 09 maggio 2014 recante “*D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti Idrolettrici.*”

Richiesta di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Grisol in Comune di Longarone (BL). Presa atto parere n. 34 del 02 dicembre 2013 espresso dalla Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. n. 1775/1933 e di cui alla D.G.R.V. n. 3493/2010; il parere idraulico favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. nella seduta del 12 giugno 2014 con voto n. 95, ed, in parte qua il "Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi orientali" adottato in data 24 febbraio 2010 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2014;

-nonché del provvedimento del G.S.E. - Gestore Servizi Energetici di iscrizione di Elettroconsult s.r.l. al registro informatico per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 6 luglio 2012 e di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi, ove occorrer possa, *in parte qua*: la Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 694 del 14 maggio 2013 avente ad oggetto *"Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici. DM 10.9.2010 - Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Aggiornamento DGR 2100/2011"* ed il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del mare in data 06 luglio 2012 avente ad oggetto *"Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011,*

n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”.

* * *

F A T T O

In data 14.06.2011, la società Elettroconsult s.r.l. presentava presso la Provincia di Belluno istanza intesa ad ottenere la concessione a derivare, dal torrente Grisol a quota m. 653,85 s.l.m., in Comune di Longarone (BL), moduli massimi 16,00 (litri al secondo milleseicento) e medi 6,00 (litri al secondo seicento) di acqua, per produrre, sul salto di m. 112,36, la potenza nominale media di kW 661,35 ad uso idroelettrico, con restituzione nel torrente Maè, immediatamente a monte dell’abitato di Soffranco, in Comune di Longarone (BL) a quota m. 541,02 s.l.m.

Le opere relative alla derivazione e all’uso dell’acqua verrebbero realizzate nella Valle del Grisol, in un contesto di grande pregio ambientale e paesaggistico, caratterizzato da ambienti di forra umidi, freschi ed ombrosi; dalla presenza di un’area classificata sia quale Sito di Interesse Comunitario (SIC), sia quale Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” (IT3230083) (**doc. 1**); nonché da boschi di abete bianco e faggio; caratteristiche tali da rendere la Valle unica nel suo genere in Europa.

L’intervento è inoltre previsto esattamente a confine con l’ambito del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi (**doc. 2**) e costituisce naturale accesso all’area protetta nonché ad antichi agglomerati urbani (Grisol di Mezzo, Grisol di Dentro e Rippazol).

Infine si consideri che il Torrente Grisol è classificato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente in stato ecologico “elevato” ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

Con nota prot. n. 410/B.4.11/2 del 28.03.2013 (**doc. 3**), la competente Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, esprimeva parere favorevole al progetto dell'impianto con prescrizioni.

Nel corso dell'istruttoria venivano presentate osservazioni da parte del Comune di Longarone (BL), del Comitato Acqua Bene Comune in persona della presidente Sig.ra Lucia Ruffato, oltre che da parte di altri soggetti.

Con parere n. 34 del 02.12.2013, la Commissione Tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza *ex art.* 9 del R.D. 1775/1933 – D.G.R. n. 3493/2010 e n. 694/2013 riteneva procedibile la domanda presentata dalla società Elettroconsult s.r.l. (**doc. 4**). Di seguito, con decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno – Regione del Veneto n. 56 del 09 maggio 2014 si prendeva atto del predetto parere n. 34 del 02.12.2013 (**doc. 5**).

Successivamente, con voto n. 95 del 12.06.2014, la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. esprimeva parere idraulico favorevole alla realizzazione del progetto con prescrizioni.

Conclusa la fase istruttoria, il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno con decreto n. 131 del 26 giugno 2014 (pubblicato sul BUR del Veneto n. 66 del 08.07.2014)

rilasciava alla società Elettroconsult s.r.l. la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Grisol (**doc. 6**).

I provvedimenti sopra citati sono gravemente illegittimi e vengono qui impugnati per i motivi di diritto di seguito enunciati.

*

SULLA LEGITTIMAZIONE A RICORRERE

II W.W.F. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE – ONLUS (doc. 7), ente morale riconosciuto con D.P.R. 04.04.1974 n. 493, è stata individuata quale associazione di protezione ambientale nazionale *ex art.* 13 della legge n. 349/1986 con decreto del Ministro dell'Ambiente 20.02.1987 (in G.U. del 27.02.1987) ed è pertanto legittimata, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della medesima legge n. 349/1986 a proporre ricorso giurisdizionale amministrativo per l'annullamento di atti illegittimi suscettibili di arrecare una compromissione dell'ambiente. Il tutto con la precisazione che tale ultima disposizione non è stata abrogata dal recente Codice dell'ambiente approvato con il D.lgs. n. 152/2006, il quale pertanto conferma la legittimazione *ex lege* riconosciuta alle associazioni ambientaliste riconosciute. Aggiungasi che detta legittimazione è stata espressamente ribadita nei confronti degli atti amministrativi di competenza delle regioni (oltre che di province e comuni) dall'art. 17, comma 46, della legge n. 127/1997, poi trasfuso nell'art. 9 del D.lgs. n. 267/2000 recante approvazione del T.U. degli Enti locali.

Ciò premesso, non par dubbio che tra gli atti aventi rilevanza ambientale suscettibili di impugnazione da parte delle associazioni di protezione ambientale riconosciute rientri la concessione di derivazione d'acqua ivi in esame e tutti gli atti presupposti ivi impugnati, in considerazione delle significative incidenze negative che l'esecuzione dei medesimi provvedimenti verrebbe ad avere sia sul corso d'acqua caratterizzato da altissima naturalità e come tale classificato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente in stato ecologico "elevato" ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sia sul contesto di grande pregio ambientale interessato dal progetto in esame.

Analoghe considerazioni valgono, altresì, per **MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA ONLUS (doc. 8)**, un'associazione ambientalista che rappresenta in Italia il movimento internazionale nato nel 1987, espressamente riconosciuta quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 legge n. 349/86 e successive modificazioni, che ha quale scopo la difesa degli ultimi spazi incontaminati e la salvaguardia delle risorse naturali e degli equilibri ecosistemici della montagna e del territorio, secondo quanto contenuto nel documento finale del convegno "Mountain Wilderness" del 31 ottobre – 1 novembre 1987. L'Associazione estende inoltre la sua attività alla difesa della biodiversità, del paesaggio, delle aree protette, del patrimonio naturale e dell'ambiente in genere.

Il "**COMITATO BELLUNESE ACQUA BENE COMUNE**" (**doc. 9**) è un'associazione locale che opera da tempo nella Provincia di

Belluno svolgendo un'intensa attività di tutela e di governo partecipato dei beni comuni (**doc. 10**) e in particolare del ciclo dell'acqua, con la promozione di campagne, mobilitazioni, iniziative pubbliche, ivi inclusi convegni, marce, petizioni, ed anche iniziative giuridiche, tra cui da ultimo sia una diffida alle autorità competenti (**doc. 11**) (tra le quali vi sono altresì le amministrazioni pubbliche ivi resistenti) sia un esposto-reclamo alla Commissione dell'Unione Europea sull'abnorme sfruttamento dell'alto bacino del Piave mediante la realizzazione di centrali idroelettriche in violazione delle norme comunitarie e nazionali (**doc. 12**).

Di qui la piena legittimazione dell'associazione ricorrente all'impugnazione dei provvedimenti, ivi in esame (concessione di derivazione ed ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato) per una nuova derivazione idrica dal Torrente Grisol ad alta naturalità e plurivincolato, qual è quello in esame.

Sulla legittimazione dei gruppi associativi locali ad impugnare provvedimenti autorizzativi in materia ambientale, la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che *“nel nostro ordinamento l'affidamento al ministero dell'ambiente ex art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349 del potere di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste (e dei comitati), non esclude la possibilità per il giudice di valutare caso per caso l'applicabilità dell'art. 18 l. n. 349 del 1986, accertando la sussistenza della legittimazione in capo ad una determinata associazione ad impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali”* (Cons. Stato, sez. IV, 02

ottobre 2006, n. 5760); e ciò anche per i meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio (Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6554) giacché, altrimenti opinando, le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all'ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione, in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste espressamente legittimate per legge (Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2011, n. 3107).

Aggiungasi peraltro che il Comitato bellunese Acqua Bene Comune ed il WWF sono intervenute nella procedura di concessione idrica ivi in esame, presentando specifiche osservazioni che sono state illegittimamente respinte o considerate non rilevanti dalla competente Commissione tecnica regionale; per cui appare evidente la relativa legittimazione a ricorrere per contestare tale ultima determinazione.

Di qui l'evidente interesse e la piena legittimazione ad agire di tutti i soggetti ivi ricorrenti.

*

MOTIVI DI DIRITTO

1.- VIOLAZIONE DELL'ART. 12-BIS DEL R.D. 1775/1933 E DELL'ART. 96 D.LGS. 152/2006 - VIOLAZIONE DELL'ART. 76 DEL D.LGS. 152/2006 E DELL'ART. 4 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE RECANTI IL DIVIETO DI PEGGIORAMENTO DELLO STATO DI QUALITA' "ELEVATO" DEL CORPO IDRICO - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI

**ISTRUTTORIA, DIFETTO E ILLOGICITA' MANIFESTA –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI “PRECAUZIONE” EX
ART. 3 TER COMMA 1, DEL D.LGS. 152/2006.**

1.1.- Con la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23.10.2010, cosiddetta WFD-Water Framework Directive-Direttiva Quadro Acque, è stato istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

In estrema sintesi, sul tema della classificazione dei corpi idrici superficiali in funzione del raggiungimento degli obiettivi ambientali, la WFD (si vedano in particolare gli artt. 4, 5, 8, 13, e gli allegati II, III, V e VII) prevede di:

- 1°) definire una serie di indici intercalibrati a scala europea atti a misurare lo stato degli **elementi di qualità** (EQB) che concorrono a definire lo stato ecologico dei corpi idrici tipizzati;
- 2°) definire una rete di **siti di riferimento** per diverse tipologie fluviali funzionali a permettere il monitoraggio delle acque superficiali e “la taratura” di questi indici;
- 3°) applicare questi indici per ciascun corpo idrico tipizzato e giungere quindi alla definizione del suo **stato ecologico**¹ che varia da “**Elevato**” a “Buono” a “Sufficiente” (secondo le definizioni generali contenute nell'Allegato V, p.to 1.2, tab. 1.2 della Direttiva Acque);
- 4°) in base alle risultanze dello stato ecologico e delle pressioni esistenti, definire gli **obiettivi di qualità** per il corpo idrico in

¹ Ovvero “potenziale ecologico” per i corpi idrici altamente modificati.

questione, con i vincoli che tale obiettivo non possa essere mai inferiore a stato ecologico “buono”² e senza mai violare il fondamentale **principio di “non deterioramento”** e quindi nel caso che lo stato ecologico di un corso d’acqua risulti “elevato” l’obiettivo ambientale è essere quello di **mantenere questo stato “elevato”** (art. 4, par. 1, lett. a, punto III).

Il recepimento nel nostro Paese della Direttiva Quadro Acque è avvenuta e sta avvenendo con gravi ritardi ed inadempienze (cfr. ad es. le sentenze della Corte di Giustizia, sez. VI, 12 gennaio 2006, causa C-85/05 e sez. VIII, 18 dicembre 2007, causa C-85/07).

Un primo, sia pure parziale, recepimento della normativa europea a livello nazionale si è avuto con **il D.lgs. n. 152/2006 che agli art. 76 ss. ha stabilito la disciplina per il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici, accogliendo tra l’altro il principio del mantenimento, ove esistente, dello stato di qualità ambientale “elevato” (art. 76, comma 4, lett. b)**, e all’art. 120 ha attribuito alle regioni il compito di procedere al rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici in conformità alle indicazioni di cui all’Allegato 1 della parte III del medesimo decreto.

Tuttavia, soltanto con il D.M. 8 novembre 2010, n. 260, sono stati fissati puntuali criteri tecnici per la classificazione ecologica dei corpi idrici superficiali finalmente conformi alla Direttiva Quadro Acque

² Con alcune eccezioni normate dall’art. 4.7 non pertinenti con il caso specifico.

(in sostituzione di quelli contenuti nell'originaria versione del D.lgs. n. 152/2006, Parte III, Allegato 1, punto 2, lettera A.4).

In attuazione di quest'ultimo D.M. n. 260/2010, durante il triennio 2010-2012 A.R.P.A. Veneto ha eseguito il primo monitoraggio dei corpi idrici e la relativa classificazione coerenti con la Direttiva 2000/60/CE, in particolare individuando i corpi idrici in stato "elevato".

Il tutto con la precisazione che *"i rilievi utili a produrre la classificazione per il triennio 2010/2012 sono stati completati nel 2010"* e i relativi risultati venivano riportati nel sito ufficiale di A.R.P.A.V. (come si desume dalla nota di A.R.P.A.V.-Direzione tecnica-Servizio Osservatorio Acque interne prot. n. 127396 del 9.12.2013) (**doc. 13**).

Di qui la necessità di aggiornare tempestivamente la classificazione dei corpi idrici, gravemente incompleta ed errata, contenuta nei Piani di gestione risalenti al 2009.

In particolare nel caso di specie si trattava di aggiornare tempestivamente la classificazione dei corpi idrici contenuta nel *"Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi orientali"*, adottato in data 24.02.2010, il quale è stato elaborato prima del D.M. n. 260/2000, con metodiche pacificamente non conformi alla Direttiva Quadro (si rinvia in proposito all'esposto alla Commissione UE del

qui ricorrente “Comitato bellunese acqua bene comune”, attualmente in istruttoria)³.

La più grave conseguenza di tale mancata applicazione nel Piano delle metodiche previste dalla direttiva 2000/60/CE, è che corpi idrici come quelli d’alta montagna, privi in molti casi di pressioni antropiche, e che avevano (ed hanno) tutti i requisiti previsti dalla Direttiva Quadro

³ In cui tra l’altro si è evidenziato, tra l’altro, che:

“Orbene, l’individuazione delle «condizioni di riferimento» dello stato chimico e biologico dei corpi idrici del bacino del Piave contenuta nel Piano di Gestione delle Alpi Orientali non garantisce un sufficiente livello di attendibilità e non risulta tale da soddisfare i criteri di rappresentatività spaziale e di validità per ciascun tipo di corpo idrico prescritti dalla Direttiva.

Nel caso in questione, l’analisi relativa allo stato di riferimento ha infatti riguardato solo i corpi idrici in cui erano presenti stazioni appartenenti alla rete regionale di monitoraggio delle acque superficiali e per i quali erano, quindi, disponibili dati di monitoraggio. Ma la definizione delle condizioni di riferimento chimiche e biologiche (e la successiva classificazione dello stato di qualità ecologica) dei corpi idrici del fiume Piave si è basata su una rete di monitoraggio gravemente esigua e quindi totalmente inadeguata (come evidenziato nell’allegata relazione di Terra s.r.l.: si rinvia in particolare alla relazione in cui è riportata la dislocazione delle stazioni di misura nel bacino del Piave).

Ne è derivato che, tra tutti i corpi idrici individuati dal Piano di Gestione nel territorio provinciale di Belluno, solo per 16 corsi d’acqua sono stati definiti lo stato chimico e lo stato ecologico di riferimento.

Dunque, in grave contrasto con quanto chiaramente imposto dalla normativa comunitaria ricordata, per tutti gli altri corsi d’acqua individuati dal Piano di Gestione, tra cui si segnala la quasi totalità dei corpi idrici montani minori, non risultano neppure definite le condizioni di riferimento (Condizioni idromorfologiche e fisico-chimiche e Condizioni biologiche)”.

Ed ancora che:

“confrontando i parametri definiti dalla Direttiva Acque ai fini della valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici, con i parametri utilizzati nel Piano di Gestione delle Alpi Orientali per i corsi d’acqua del bacino montano del Piave, emerge una sostanziale differenza tra i due approcci.

Come emerge dalla relazione di Terra s.r.l. che si allega, in netto contrasto con la metodica prevista dalla Direttiva, che vede l’applicazione di un approccio integrato tra Elementi di Qualità Biologica, che comunque rivestono un ruolo dominante nell’attribuzione delle classi di qualità ecologica, ed Elementi di Qualità Chimico – Fisica, nel Piano di Gestione in oggetto la classificazione dello stato ecologico è stata basata per lo più su parametri chimici”.

Acque per essere classificati a stato “elevato”, non sono stati individuati come tali e quindi tutelati.

Davvero clamorosi sono stati gli esiti di tali carenze ed errori nella classificazione dello stato ecologico effettuata dal Piano di Gestione delle Alpi Orientali, per quanto riguarda l’Alto bacino del Piave: infatti, nessun corpo idrico montano del bacino del Piave è stato classificato a “stato elevato” (ma al massimo “buono”)!

Una classificazione quest’ultima che risulta in paradossale contrasto con il contesto di riconosciuto altissimo pregio ambientale in cui tali corpi idrici si inseriscono e la presenza per buona parte delle aree interessate di zone con diversi livelli di protezione ambientale.

Inutile soggiungere che, ciò malgrado, l’aggiornamento della classificazione dei corpi idrici del Veneto (e in particolare del bacino del Piave), che, ripetesi, costituisce la prima classificazione conforme alla Direttiva 2000/60/CE, è tutt’ora formalmente in corso.

Invero, con inspiegabile ritardo, soltanto con la D.G.R. Veneto n. 1950 del 28.10.2013, la Giunta regionale ha finalmente “preso atto” del monitoraggio svolto da A.R.P.A.V. nel triennio 2010-2012 e della prima proposta di classificazione dei corpi idrici conforme alla Direttiva Quadro Acque, in particolare procedendo per la prima volta all’individuazione dei corpi idrici fluviali in stato “elevato” e all’elencazione dei corpi idrici fluviali interessati da “siti di riferimento”.

Nell’elenco allegato alla predetta D.G.R. relativo ai corpi idrici in stato “elevato” compare il Torrente Grisol (Allegato B.1. “Fiumi:

stato elevato 2010-2012”, cod. 480_10): esattamente dove si intenderebbe realizzare la derivazione idrica in oggetto (doc. 14).

Ora, premesso che a mente dell’ **art. 12-bis del R.D. 1775/1933** (come sostituito dall’art. 96, comma 3, del D.lgs. 152/2006) il provvedimento di concessione di derivazione è rilasciato “a) se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato; b) è garantito il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico; c) non sussistono possibilità di riutilizzo delle acque reflue depurate ...”, mai avrebbe potuto essere emesso nel caso in esame il decreto di concessione di derivazione idrica del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione Belluno – Regione del Veneto n. 131 del 26 giugno 2014 ove si consideri che i relativi atti istruttori, presupposti e richiamati:

A) fanno esclusiva applicazione di un Piano di gestione del Distretto Alpi orientali che indica come obiettivo di qualità per il torrente Grisol uno stato ecologico "buono" al 2015, con una classificazione dei corpi idrici che prescinde totalmente dalle metodiche prescritte della Direttiva 2000/60/CE;

B) non prendono invece in considerazione il primo monitoraggio dei corpi idrici e la relativa classificazione coerenti con la Direttiva 2000/60/CE i cui rilievi erano completati già nel 2010 (cfr. nota di ARPAV-Direzione tecnica-Servizio Osservatorio Acque interne prot.n.127396 del 9.12.2013) che individuano il corso d’acqua in esame in stato “ELEVATO” (e non solo “buono”);

C) conseguentemente violano in modo evidente il principio del "non deterioramento" dei corsi d'acqua in stato "elevato", imposto dalla Direttiva medesima e dallo stesso D.lgs. n. 152/2006 (art. 4, par. 1, lett. a, punto III della Direttiva e art. 76, comma 4, lett. b del D.lgs. n. 152/2006).

Tanto più che già con la D.G.R. n. 1950 del 28.10.2013 (**doc. 14**, *cit.*), la Giunta regionale Veneto aveva formalmente fatto propria tale ultima proposta di classificazione dei corpi idrici conforme alla Direttiva Quadro Acque, per cui risulta del tutto illogico che tale fondamentale documento non sia stato minimamente considerato prima del rilascio della concessione di derivazione n.131 del 26 giugno 2014 (**doc. 6**, *cit.*); ed ancor più illogico che, prima dell'emissione di quest'ultima concessione, non sia stato più richiesto un parere aggiornato dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione essendo quello riulasciato (n. 410/B.4.11/2 del 28.03.2013, **doc. 3**, *cit.*) anteriore alla richiamata nuova classificazione dei corsi d'acqua proposta da ARPAV fatta propria dalla Giunta regionale.

1.2.- In ogni caso nella fattispecie in esame è totalmente mancata una preventiva valutazione degli impatti della nuova derivazione idrica sull'ecosistema fluviale interessato, condotta sulla base di misure della qualità ecologica dell'habitat del corpo idrico, secondo quanto prescritto dal citato D.M. n. 260/2010. Il tutto considerando ovviamente anche le modifiche idro-morfologiche indotte dalle opere

da realizzare, le quali risultano *ex se* idonee a comportare uno scadimento della qualità del corpo idrico da uno stato elevato ad uno stato buono, e, verificando in particolare la permanenza –a seguito della realizzazione dell'intervento- delle condizioni stabilite per lo “stato elevato” del fiume dall'allegato I, parte III del D.lgs. n. 152/2006⁴.

Inutile soggiungere che tale grave carenza istruttoria evidenzia un *modus operandi* che si pone anche in contrasto con il generale principio di “precauzione” *ex art. 3 ter* comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 che deve invece presiedere all'azione della pubblica amministrazione nel settore della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi.

⁴ Tra queste verificando il permanere delle seguenti condizioni dello “stato elevato”:

“Nessuna alterazione antropica o alterazioni antropiche poco rilevanti dei valori degli elementi di qualità chimico-fisica e idromorfologica del tipo di corpo idrico superficiale rispetto a quelli di norma associati a tale tipo inalterato” (Elementi generali, tabella A.2.)

“I valori degli elementi di qualità biologica del corpo idrico superficiale rispecchiano quelli di norma associati a tale tipo inalterato e non evidenziano nessuna distorsione o distorsioni poco rilevanti” (Elementi generali, tabella A.2.)

- *“Massa e dinamica del flusso e la risultante connessione con le acque sotterranee, rispecchiano totalmente o quasi le condizioni inalterate”* (Elemento Regime idrologico, tabella A.2.1.)

“La continuità del fiume non è alterata da opere antropiche; è possibile la migrazione indisturbata degli organismi acquatici e il trasporto di sedimento” (Elemento Continuità del fiume, tabella A.2.1);

“Caratteristiche del solco fluviale, variazione della larghezza e della profondità, velocità del flusso, condizioni di substrato nonché struttura e condizioni delle zone ripariali corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate” (Elemento Condizioni morfologiche, tabella A.2.1.).

1.3.- Peraltro, per mero scrupolo difensivo si evidenzia come nel caso di specie non risulti mai invocata dalle autorità competenti l'operatività delle speciali condizioni, previste dall'articolo 4, paragrafo 7, della Direttiva 2000/60/CE e specificate nell'articolo 77, comma 10 *bis*, lett. b), del D.lgs. n. 152/2006, in presenza delle quali soltanto risulta accettabile un deterioramento del corpo idrico superficiale da “elevato” a “buono”.

D'altronde, risulta evidente come tali condizioni mai avrebbero potuto essere applicate nel caso di specie ove si consideri *in primis* la necessità che “*siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche e delle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile*” (art. 77, comma 10 *bis*, n. 2 D.lgs. n. 152/2006) quando invece nella pianificazione vigente, e in particolare nel Piano di gestione delle Alpi orientali (o in alcun altro strumento di pianificazione di settore applicabile al caso in esame) non si trova traccia di dette motivazioni.

Né tantomeno risulta agli atti del procedimento *de quo* la specifica e puntuale analisi socio-economica in termini di costi/benefici e di non praticabilità delle alternative, prescritta ai punti n. 2 e 3 del medesimo art. 77, comma 10 *bis*, D.lgs. n. 152/2006.

2.- ILLEGITTIMITA' IN PARTE QUA DEL “PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI” PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON

PEGGIORAMENTO DELLO STATO “ELEVATO” IMPOSTO DALL'ART. 4, PAR. 1, LETT. A, PUNTO III DALLA DIRETTIVA 2000/60/CE E DALL'ART. 76 D.LGS. N. 152/2006.

Nella denegata ipotesi in cui si dovesse considerare legittimo il comportamento della Regione Veneto e dell'Autorità di Bacino nell'attenersi esclusivamente a quanto previsto dal superato ed illegittimo “Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi orientali” adottato il 24.02.2010, è evidente che non resta che chiedere (come ivi si chiede) l'annullamento *in parte qua* di tale ultimo Piano di Gestione laddove lo stesso, in violazione delle metodiche stabilite dalla Direttiva 2000/60/CE, definisce degli obiettivi di qualità non conformi al (e senza conoscere il) reale stato ecologico dei corpi idrici individuato secondo le corrette (sopra ricordate) metodiche stabilite dalla direttiva medesima (e dal D.M. n. 260/2010), con l'effetto di indicare obiettivi di qualità peggiorativi dello stato attuale dei corsi d'acqua: nel caso di specie, prevedendo che il Torrente Grisol debba raggiungere lo stato ecologico di “buono” entro il 2015 (doc. 15) quando invece l'Agenzia Regionale per l'Ambiente ha provveduto a catalogare il Torrente *de quo* con stato ecologico “elevato”.

Il tutto in palese violazione del ricordato principio di non peggioramento dello stato “elevato” imposto dalla direttiva medesima (art. 4, par. 1, lett. a, punto III) e dallo stesso D.lgs. n. 152/2006 (art. 76, comma 4, lett. b).

3.- ULTERIORE VIOLAZIONE DELL'ART. 12-BIS DEL R.D. 1775/1933 E DELL'ART. 96 D.LGS. 152/2006 - VIOLAZIONE DELL'ART. 76 DEL D.LGS. 152/2006 E DELL'ART. 4 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE RECANTI IL DIVIETO DI PEGGIORAMENTO DELLO STATO DI QUALITA' "BUONO" DEL CORPO IDRICO – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA.

La procedura di rilascio della concessione di derivazione idrica qui impugnata risulta comunque illegittima ove si consideri che nel corso dell'istruttoria, ivi compreso il parere espresso dall'Autorità di Bacino con la nota del 28.03.2013 (**doc. 3, cit.**) *ex art. 7* del R.D. n. 1775/1933 (come modificato dall'art. 96, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006), ci si è preoccupati esclusivamente del rispetto del "D.M.V.-deflusso minimo vitale", unico elemento considerato per gli aspetti legati all'ambiente acquatico in tutto l'iter procedurale in esame, quando in realtà, a mente delle ricordate previsioni dell'art. 12-*bis* del R.D. n. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, il mero rispetto del D.M.V. non costituisce affatto condizione sufficiente al conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dal D.lgs. n. 152/2006, e in modo più puntuale dal Piano di Gestione del Distretto delle Alpi Orientali che per il Torrente Grisol prevede il raggiungimento dello stato ecologico di "buono" entro il 2015 (**doc. 15, cit.**) (ancorchè lo stesso sia individuato dall'allegato B alla D.G.R.V. n. 1950/2013 con stato ecologico "elevato" - **doc. 14, cit.**).

Invero il D.M.V. costituisce un profilo del tutto insufficiente a garantire il mantenimento dell'obiettivo di qualità giacché omette di considerare gli ulteriori fattori di impatto connessi alla realizzazione dell'opera relativi all'alterazione degli "elementi morfologici", così come d'altronde imposto, sia in sede di classificazione sia in sede di monitoraggio dalla Direttiva Quadro Acque e dal D.lgs. n. 152/2006⁵.

4.- ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA MANCANZA DEL MONITORAGGIO IMPOSTO DALL'A.R.P.A.V. PREVENTIVO AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE.

Durante la visita locale di istruttoria del 29.11.2012, l'A.R.P.A. del Veneto aveva evidenziato che, vista la mancanza di dati di portata a supporto delle analisi idrologiche effettuate dalla ditta, le stesse dovevano ritenersi chiaramente sovrastimate, ritenendo pertanto necessario che "prima del rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica, il concessionario realizzi una campagna di

⁵ Ai fini dell'impatto morfologico, andrebbero infatti analizzati almeno le conseguenze indotte da: realizzazione dell'opera di presa, realizzazione della centrale, soglia di attraversamento dell'alveo della condotta, opere di difesa spondale estese lungo il corpo idrico funzionali al consolidamento delle altre strutture, ecc. Sugli effetti di queste opere sulle comunità biotiche esiste un'ampia letteratura di settore. Infatti, così come un'eccessiva alterazione delle portate può impattare sugli elementi biologici e chimico fisici che concorrono a definire lo stato ecologico, così anche l'alterazione degli elementi morfologici può impattare in modo severo gli elementi biologici, al punto che nella Direttiva 2000/60 viene richiesta in modo esplicito la valutazione degli elementi morfologici a supporto di quelli biologici.

misura delle portate, a frequenza almeno mensile e di durata comunque non inferiore a due anni” (doc. 16 pag. 3 e doc. 17 pag. 7).

La necessità di effettuare la campagna di misura richiesta dall’A.R.P.A.V. veniva altresì confermata dalla Commissione Tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza della Giunta Regionale del Veneto nel corso della riunione del 02.12.2013 (doc. 4, cit. pag. 3: "ribadisce quanto già sopra citato, ovvero che la ditta Elettroconsult srl dovrà effettuare la campagna di misure richiesta da ARPAV e rivedere l'analisi idrologica fatta").

Ora, almeno dagli atti che ai ricorrenti è stato permesso di consultare, non è dato desumere che il rilascio della concessione di derivazione idrica *de qua* sia stato preceduto dalla “campagna di misura delle portate” prescritta dall’A.R.P.A.V.

Anzi, la carenza *de qua* è ancor più certa ed evidente se si considera che la concessione di derivazione idrica è stata rilasciata in data 26.06.2014 e quindi in palese violazione della durata almeno biennale nell’arco della quale doveva effettuarsi la campagna di misurazione delle portate.

Di qui un’evidente carenza di istruttoria oltre che un difetto di motivazione del provvedimento finale emesso in difformità rispetto alla precisa prescrizione dell’A.R.P.A.V., fatta propria dalla Commissione tecnica, senza peraltro esplicitare quale siano state le ragioni per cui la medesima veniva disattesa.

5.- ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA IN ORDINE ALLA RICONOSCIUTA INCOMPETENZA DEL SETTORE TECNICO – SERVIZIO DEMANIO IDRICO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO AD EFFETTUARE VALUTAZIONI IN MERITO AGLI ASPETTI LEGATI ALLA QUALITA' DEL CORSO D'ACQUA E SUGLI IMPATTI DELLE OPERE.

Nella relazione d'istruttoria del 02.12.2013, relativa alla domanda presentata da Elettroconsult s.r.l. per ottenere la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Grisol, la Provincia di Belluno, Settore Tecnico-Servizio Demanio Idrico dichiarava espressamente che per una disamina completa del progetto presentato dalla società Elettroconsult s.r.l. e *“stante, inoltre, il particolare contesto di pregio ambientale all'interno del quale andranno ad inserirsi le opere di sfruttamento idroelettrico in esame, sia necessaria una attenta valutazione in merito agli aspetti legati alla qualità del corso d'acqua ed in particolare agli impatti che la realizzazione delle opere in progetto avrà sulla stessa”*, soggiungendo tuttavia testualmente: *“Questo Ufficio, tuttavia, non possiede le competenze per eseguire tali valutazioni”* (doc. 17, cit. pag. 9).

Appare evidente che in presenza di una tale riconosciuta "incompetenza" degli uffici provinciali a svolgere dette valutazioni sull'impatto della derivazione idrica sul Torrente, pur ritenute "necessarie" anche alla luce del contesto di particolare "pregio ambientale", appare evidente che la concessione di derivazione risulta

affetta da un clamoroso difetto di istruttoria, non sanato dai successivi atti istruttori emessi nel corso del procedimento, che ha effetti invalidanti sullo stesso provvedimento concessorio conclusivo.

6.- VIOLAZIONE DELL'ART. 12-BIS DEL R.D. 1775/1933, COME MODIFICATO DALL'ART. 96, COMMA 3, DEL D.LGS. 152/2006 E DELL'ART. 76 DEL D.LGS. 152/2006 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA IN RELAZIONE AI POSSIBILI "EFFETTI CUMULATIVI" LEGATI ALLA PRESENZA DI ALTRE OPERE DI DERIVAZIONE SUL CORSO D'ACQUA PRINCIPALE - ULTERIORE ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLE DISATTESE OSSERVAZIONI DEL COMITATO E DI WWF.

Preliminarmente al rilascio della concessione di derivazione in esame è del tutto mancata una valutazione in ordine ai possibili "effetti cumulativi" legati alla presenza di altre opere di derivazione insistenti sul corso d'acqua principale, ossia il Torrente Maè, di cui il Grisol è un affluente, .

Invero, come si desume anche dalle osservazioni del Comitato Acqua Bene Comune e del WWF in sede di sopralluogo del 29.11.2012 (**doc. 16, cit.**), allo stato vi è già una situazione di sfruttamento idroelettrico davvero massiccio del Torrente Maè.

Si consideri, inoltre, che anche gli altri affluenti principali del Maè, in questa porzione di bacino, sono in parte già derivati (Zoppè di

Cadore) ed in parte soggetti a nuove richieste di derivazione (Torrente Molazza e Rio Canedo).

È chiaro infatti che una pluralità di derivazioni ed impianti idroelettrici su uno stesso corso d'acqua principale è suscettibile di generare degli "impatti cumulativi" sul medesimo che rischia di alterarne l'integrità e la funzionalità.

Di qui l'indispensabilità di verificare la compatibilità dell'ennesima derivazione con gli obiettivi di qualità del corpo idrico principale.

Poiché neppure questo è avvenuto nel caso di specie, si è in presenza di un evidente eccesso di potere per difetto di istruttoria dei provvedimenti impugnati, oltre che per carenza ed illogicità della motivazione ove si consideri che, alla puntuale osservazione sul punto delle ricorrenti associazioni, la Commissione tecnica regionale rispondeva: *"osservazione n. 2: tale aspetto non è rilevante alla Commissione e sarà considerato successivamente, nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo e di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003, se intrapreso"* (**doc. 4, cit.**).

Poiché invece la plurichiamata normativa europea e statale sopra citata, impone che la verifica del rispetto degli obiettivi di qualità del corso d'acqua preceda il rilascio della concessione di derivazione, nel *caso de quo* si è incorsi in un'ulteriore palese violazione di quanto disposto dai già menzionati art. 12-*bis* del R.D. n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 76 del D.lgs. n. 152/2006.

7.- ILLEGITTIMITA' IN PARTE QUA DEL COMBINATO DISPOSTO DELLA D.G.R. VENETO N. 694/2013 E DEL D.M. SVILUPPO ECONOMICO 06.07.2012 IN RELAZIONE ALL'ISCRIZIONE DELLA SOCIETA' CONTROINTERESSATA NEL REGISTRO DEGLI INCENTIVI EX D.M. 6.07.2012 IN ASSENZA DI PREVENTIVA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA' DEL CORSO D'ACQUA PRESCRITTI DALLA DIRETTIVA 2000/60 IN VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 241/1990, DELL'ART. 107, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, OLTRE CHE DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA 2014/C 200/1 DEL 28.06.2014.

Sul tema della necessaria preventiva verifica del rispetto degli obiettivi di qualità del corso d'acqua (oggetto del 1° motivo del presente ricorso) le ricorrenti associazioni avevano richiamato l'attenzione delle autorità interessate nel corso della procedura di rilascio della concessione di derivazione ivi impugnata.

Invero, durante la citata visita locale di istruttoria del 29.11.2012 (**doc. 16, cit.**) il Comitato Acqua Bene Comune e il WWF presentavano alcune osservazioni alla richiesta di concessione di derivazione idrica sul Torrente Grisol, evidenziando, tra l'altro come lo stato di qualità (ormai riconosciuto come "elevato") del corso d'acqua sarebbe stato senz'altro deteriorato dall'intervento in esame in

palese violazione della Direttiva Europea 2000/60/CE e della normativa italiana di recepimento.

Ma la "Commissione Tecnica - Regione del Veneto su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza" considerava tali rilievi inconferenti ed intempestivi, evidenziando che la classificazione del corso d'acqua era ancora in corso e che anche tale aspetto sarebbe stato considerato successivamente "comunque, nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo e di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003, se intrapreso" (parere n. 34 del 02 dicembre 2013, **doc. 4, cit.**).

Così facendo, dunque, la competente Commissione regionale riteneva che la fase inerente il rilascio della concessione di derivazione non sarebbe stata la sede idonea ad operare la prescritta verifica in ordine al rispetto degli obiettivi di qualità del corpo idrico, rinviando dunque tale valutazione alla successiva fase di adozione dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della centrale idroelettrica.

Di qui un'evidente carenza di istruttoria e difetto di motivazione della concessione di derivazione idrica, oltre che una violazione del già citato art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933 (come sostituito dall'art. 96, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006) secondo cui "il provvedimento di concessione di derivazione è rilasciato se: a) se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato".

Né può ritenersi che detta ultima illegittimità presenti connotati meramente formali, nel senso che la carenza istruttoria verrebbe

comunque "sanata" nel corso della procedura prima del rilascio dell'autorizzazione unica ex D.lgs. n. 387/2003, ove si consideri l'immediata efficacia del rilascio della concessione di derivazione ai fini dell'ottenimento dei meccanismi di incentivazione previsti dalla legge.

A tale ultimo proposito si consideri infatti il combinato disposto:

-della D.G.R. Veneto n. 694 del 14.05.2013 (**doc. 18**), avente ad oggetto *“Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici. DM 10.9.2010 - Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Aggiornamento DGR 2100/2011”*, che, modificando la precedente disciplina regionale, prevede il rilascio anticipato della concessione di derivazione rispetto all'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto ex art. 12 D.lgs. 387/2003;

-e del D.M. del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 06.07.2012 avente ad oggetto *“Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”* (**doc. 19**) il quale consente che l'iscrizione nel registro per l'ottenimento degli incentivi per gli impianti idroelettrici possa essere ottenuto dai soggetti in possesso del mero titolo concessorio (vds. l'art. 10, comma 1 del D.M.: *“Possono chiedere*

l'iscrizione al registro i soggetti in possesso di titolo autorizzativo oppure, per gli impianti idroelettrici ... di titolo concessorio ...").

Di qui l'inevitabile conseguenza che l'iscrizione nel registro degli incentivi da parte del G.S.E.-Gestore Servizi Energetici S.p.A. viene dunque riconosciuta per impianti idroelettrici in relazione ai quali non è stato preventivamente verificato l'impatto dell'intervento sul corpo idrico e quindi il rispetto degli obiettivi di qualità del medesimo, in palese violazione della Direttiva Quadro Acque e della normativa italiana di recepimento.

Sul punto si richiama l'attenzione sulla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea 2014/C 200/1 del 28.06.2014 recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" ("*Guidelines on State aid of environmental protection and energy 2014-2020*") con cui la "Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato (sul Funzionamento dell'Unione Europea)" (punto 10 dei "considerando" della Comunicazione).

Inoltre si consideri che tale Comunicazione, richiamando l' "iniziativa faro" "*Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse*" e facendo esplicito riferimento alla Comunicazione COM (2010) 639 "*Energia 2020 – Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura*" e alla COM (2011) 571 "*Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse*", si propone come obiettivo principale

quello di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente, attraverso un esame degli impatti negativi che tali sovvenzioni possono produrre sull'ambiente.

Ora, detta Comunicazione al § 117 prevede espressamente:

"Gli aiuti per la produzione di energia idroelettrica possono avere un duplice impatto: da un lato, un impatto positivo in termini di emissioni ridotte di gas a effetto serra e, dall'altro, un possibile impatto negativo sui sistemi idrici e sulla biodiversità.

È pertanto necessario che, nel concedere aiuti per la produzione di energia idroelettrica, gli Stati membri rispettino la direttiva 2000/60/CE, in particolare l'articolo 4, paragrafo 7, che definisce i criteri per l'ammissibilità di nuove modifiche relative ai corpi idrici".

Dunque, come è noto, il principio generale comunitario è quello della incompatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato (art. 107, comma 1 del TFUE), fatte salve le deroghe "de jure" (contemplate al comma 2 dell'art. 107), oltre ad altre ipotesi in cui la Commissione può ritenere compatibili gli aiuti con il mercato interno nel rispetto di talune condizioni (comma 3), tra cui quella degli "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune ragioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse" (comma 3, lett. c).

Tali ultime condizioni di compatibilità con il mercato interno (a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c, del TFUE) degli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente sono state quindi stabilite dalla

Commissione dell'Unione Europea nella Comunicazione 2014/C 200/1 del 28.06.2014.

Ora, non par dubbio che ivi si sia in presenza di "principi dell'ordinamento comunitario" cui deve attenersi l'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241/1990, tanto che la stessa attività venga esercitata da soggetti pubblici, quanto da soggetti privati (art. 1-ter della stessa legge n. 241/1990).

Di qui, dunque, l'illegittimità del provvedimento del G.S.E. - Gestore Servizi Energetici S.p.A. con cui è stata accolta la richiesta di iscrizione di Elettroconsult s.r.l. al registro informatico per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 6 luglio 2012, sulla base della sola concessione di derivazione idrica sul Torrente Grisol, rilasciata senza previamente verificare l'impatto dell'intervento sullo stesso corpo idrico e quindi senza che vi sia garanzia in ordine al rispetto del principio di non deterioramento degli obiettivi di qualità del medesimo corso d'acqua, secondo quanto previsto dalla Direttiva Quadro sulle Acque (oltre che dalla citata normativa nazionale di recepimento).

E di qui anche l'illegittimità *in parte qua* del presupposto combinato disposto della D.G.R. Veneto n. 694/2013 e del D.M. 06.07.2012 per contrasto con le condizioni stabilite dalla Commissione UE per la compatibilità degli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (al § 117 della ricordata Comunicazione 2014/C 200/1 del 28.06.2014).

* * *

Per tutti i suesposti motivi il **W.W.F. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE - O.N.L.U.S., C.F.** (c.f.: 80078430586), con sede in 00198 Roma, Via Po n. 25/C in persona del V.Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Luca Petroni (c.f. PTR LCU 59T19 H501O) nato a Roma il 19.12.1959 ed ivi residente in Piazza Stefano Bacini; il **MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA ONLUS** (c.f. 97101240154), con sede in 30171 Mestre (VE), Viale Venezia n. 7, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Carlo Alberto Pinelli (c.f. PNL CLL 35L06 L219C) nato a Torino il 06.07.1935 e residente in 00195 Roma, V.le Carso n. 71 e il **COMITATO BELLUNESE ACQUA BENE COMUNE** (c.f. 93048600253), con sede in 32012 Forno di Zoldo (BL), Vicolo della Latteria n. 2, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Lucia Ruffato (c.f. RFF LCU 58A66 D612Z), nata a Firenze il 26.01.1958 e residente in 32012 Forno di Zoldo (BL);

CITANO

la REGIONE DEL VENETO (c.f. 80007580279), in persona del presidente *pro tempore* della Giunta regionale; l'AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA BACCHIGLIONE (c.f. 94017380273) in persona del legale rappresentante *pro tempore*; il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (c.f. 80230390587) in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura

generale dello Stato; il MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (c.f. 97047140583) in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato; il COMUNE DI LONGARONE (BL) (c.f. 01155460254) in persona del Sindaco *pro tempore*; l'A.R.P.A.V.-AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (c.f. 92111430283), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; la PROVINCIA DI BELLUNO (c.f. 93005430256) in persona del Presidente *pro tempore*; la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (c.f. 80188230587) in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato; il GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-G.S.E. S.p.A. (c.f. 05754381001) con sede legale in 00197 Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; nonché la società ELETTRICONCONSULT s.r.l. (c.f. – P.IVA 03259050981) con sede legale in 20124 Milano (MI), Corso Buenos Aires n. 64/C in persona legale rappresentante *pro tempore*;

a comparire all'udienza del **8 aprile 2015**, ore di rito, avanti l'intestato Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Consigliere delegato designando, con l'invito a costituirsi nelle forme e nei termini di legge, e a comparire all'udienza stessa, con l'avvertimento che in difetto si procederà in contumacia, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale voglia annullare:
il decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno – Regione del Veneto n. 131 del 26 giugno 2014 (pubblicato sul BUR del Veneto n. 66 del 08 luglio 2014) recante concessione di piccola derivazione d’acqua dal Torrente Grisol in Comune di Longarone (BL) ad uso idroelettrico su domanda della società Elettroconsult s.r.l. e ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi: il parere favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione espresso con nota prot. n. 410/B.4.11/2 in data 28 marzo 2013 a firma del Segretario Generale; il parere n. 34 del 02 dicembre 2013 della Commissione Tecnica - Regione del Veneto su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza *ex art. 9 del R.D. n. 1775/1933 – D.G.R. n. 3493/2010 e n. 694/2013*; il decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno – Regione del Veneto n. 56 del 09 maggio 2014 recante *“D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti Idroelettrici. Richiesta di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Grisol in Comune di Longarone (BL). Presa atto parere n. 34 del 02 dicembre 2013 espresso dalla Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell’ex art. 9 del R.D. n. 1775/1933 e di cui alla D.G.R.V. n. 3493/2010*; il parere idraulico favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. nella seduta

del 12 giugno 2014 con voto n. 95, ed, *in parte qua* il “Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi orientali” adottato in data 24 febbraio 2010 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2014; nonché il provvedimento del G.S.E. - Gestore Servizi Energetici di iscrizione di Elettroconsult s.r.l. al registro informatico per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 6 luglio 2012 ed ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi, ove occorrer possa, *in parte qua*: la Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 694 del 14 maggio 2013 avente ad oggetto “*Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici. DM 10.9.2010 - Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Aggiornamento DGR 2100/2011*” ed il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del mare in data 06 luglio 2012 avente ad oggetto “*Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici*”.

Con richiesta di risarcimento di tutti i danni cagionati ai ricorrenti in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Con ogni consequenziali di legge anche in ordine al carico delle spese e competenze del giudizio.

In via istruttoria

Si depositeranno in giudizio tutti gli atti e documenti citati.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre, anche in via istruttoria, e di presentare motivi aggiunti di ricorso.

DICHIARAZIONE SULLE COMUNICAZIONI

Si precisa che tutte le comunicazioni potranno essere inviate allo studio legale dell'avv. Matteo Ceruti: al numero di fax: **0425/21898**; all'indirizzo di posta elettronica certificata: **matteo.ceruti@rovigoavvocati.it**.

DICHIARAZIONE SUL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 488/1999 e successive modifiche si dichiara che la presente controversia è soggetta al contributo unificato per i ricorsi avanti il T.S.A.P. pari ad € 650,00.

Addì, 22 ottobre 2014

- Avv. Matteo Ceruti -

- Avv. Alessio Petretti -

RELAZIONI DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore della parte istante W.W.F. Onlus e altri, ho notificato, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso atto di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, registro cronologico **n. 70**, a:

REGIONE DEL VENETO in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale domiciliato per la carica presso la sede della Regione Veneto, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, (CAP 30123) Venezia, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/R n. 76259695426-4** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Matteo Ceruti

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore della parte istante W.W.F. Onlus e altri, ho notificato, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso atto di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, registro cronologico **n. 70**, a:

AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA BACCHIGLIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Venezia (CAP. 30121), Cannareggio n. 4314, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/R n. 76259695425-3** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Matteo Ceruti

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore della parte istante W.W.F. Onlus e altri, ho notificato, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso atto di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, registro cronologico **n. 70**, a:

MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto presso la sede di quest'ultima in Roma (CAP 00186), Via dei Portoghesi n. 12, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/R n. 76259695424-0** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Matteo Ceruti

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore della parte istante W.W.F. Onlus e altri, ho notificato, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso atto di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, registro cronologico **n. 70**, a:

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto presso la sede di quest'ultima in Roma (CAP 00186), Via dei Portoghesi n. 12, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/R n. 76259695423-9** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Matteo Ceruti

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore della parte istante W.W.F. Onlus e altri, ho notificato, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso atto di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, registro cronologico **n. 70**, a:

COMUNE DI LONGARONE (BL) in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede municipale in Longarone (BL) (CAP. 32013), Via Roma n. 62, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/R n. 76259695422-8** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Matteo Ceruti

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore della parte istante W.W.F. Onlus e altri, ho notificato, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso atto di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, registro cronologico **n. 70**, a:

ARPAV- AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Padova (PD) (CAP. 35137), Via Matteotti n. 27, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/R n. 76259695421-7** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Matteo Ceruti

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore della parte istante W.W.F. Onlus e altri, ho notificato, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso atto di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, registro cronologico **n. 70**, a:

PROVINCIA DI BELLUNO in persona del Presidente della Provincia *pro tempore* con domicilio *ex lege* presso la sede di quest'ultima in Belluno (CAP 32100), Via S. Andrea n. 5, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/R n. 76259695420-6** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Matteo Ceruti

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore della parte istante W.W.F. Onlus e altri, ho notificato, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso atto di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, registro cronologico **n. 70**, a:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma (CAP 00186), Via dei Portoghesi n. 12, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/R n. 76259695419-4** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Matteo Ceruti

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore della parte istante W.W.F. Onlus e altri, ho notificato, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso atto di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, registro cronologico **n. 70**, a:

ELETTROCONSULT S.R.L., in persona del legale rappresentante, con sede legale in 20124 Milano (MI), Corso Buenos Aires n. 64/C, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/R n. 76259695418-3** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Matteo Ceruti

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore della parte istante W.W.F. Onlus e altri, ho notificato, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso atto di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, registro cronologico **n. 70**, a:

ELETTROCONSULT S.R.L., in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante **sig. Antonio Plona**, quest'ultimo con domicilio in Edolo (BS) (CAP 25048), Via Tise n. 12, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/R n. 76259695417-2** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Matteo Ceruti

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore della parte istante W.W.F. Onlus e altri, ho notificato, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso atto di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, registro cronologico **n. 70**, a:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Roma (CAP-00197), Viale Maresciallo Pilsudski, 92 Roma, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/R n. 76259695416-1** spedita dall' Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Matteo Ceruti